

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1862

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1989, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati ROSINI, BELLOCCHIO, COLUCCI, DUTTO, SCOVACRICCHI, SERRENTINO, CASTAGNETTI Guglielmo, VISCO, BRUZZANI, FIORI, RAVASIO, PATRIA, NUCCI Mauro, AULETA, CORSI, UMIDI SALA, CACCIA, BORGOGGIO, RIGHI, GHINAMI, FERRARI Marte, BAGHINO e RUBINACCI; PIRO, COLUCCI, CAPACCI e PRINCIPE; FIORI; ORCIARI, BUFFONI, MORONI, NOCI e TIRABOSCHI; PAZZAGLIA, FINI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARLATO, PARIGI, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE

(V. Stampati Camera nn. 1183, 197, 1073, 2946 e 3597)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1989*

**Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli
invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio)

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1^a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978,

l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.».

2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1ª categoria, sugli assegni accessori

corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.